

STUDIO LEGALE LEONE

avv. alberto leone

avv. marina mana

avv. federica armando

avv. silvia fissore

avv. greta fiandino

Tel. 0171/693337 - 67498 - Fax 0171/698888

12100 CUNEO - Via Felice Cavallotti n. 13

e-mail: alberto.leone@ordineavvocaticuneo.eu, segreteria@avvleone.it

TRIBUNALE CIVILE DI CUNEO

VOLONTARIA GIURISDIZIONE – SEZIONE FALLIMENTARE

R.G. n. 3247/2020 V.G.

* * *

Composizione della crisi da sovraindebitamento

Accordo del debitore ex art. 7 L. n. 3/2012 s.m.i.

* * *

MEMORIA DI DEPOSITO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO DEL DEBITORE

EX ART. 9 L. 27 GENNAIO 2012 N. 3 S.M.I.

La Signora [REDACTED] [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), nata a [REDACTED]
[REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED], residente in [REDACTED] ([REDACTED]) ([REDACTED]), via [REDACTED] n.
[REDACTED], (di seguito, per brevità, denominata l'Istante) rappresentata, assistita
e difesa – come da procura in calce alla presente istanza - dall'Avv. Alberto
LEONE (C.F. LNE LRT 60T10 D205M, fax 0171-69.88.88, PEC:
alberto.leone@ordineavvocaticuneo.eu) del Foro di Cuneo, presso il cui
Studio in Cuneo (12100) (CN) – Via Felice Cavallotti n. 13 è elettivamente
domiciliata, dichiarando di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti al
presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata:
alberto.leone@ordineavvocaticuneo.eu

* * *



SOMMARIO

1. Sulla debitrice Signora [REDACTED] [REDACTED]	4
2. Sulle cause dell'indebitamento della Signora [REDACTED] [REDACTED]	4
3. Sugli strumenti per il superamento dello stato di sovraindebitamento in essere.....	6
4. Sui presupposti di ammissibilità alle procedure di cui alla L. n. 3/2012 s.m.i.	7
4.1. Sui presupposti soggettivi	8
✓ Art. 7 comma 2 lett. a) L. n. 3/2012 s.m.i.....	8
✓ Art. 7 comma 2 lett. b) L. n. 3/2012 s.m.i.....	9
✓ Art. 7 comma 2 lett. c) L. n. 3/2012 s.m.i.....	9
✓ Art. 7 comma 2 lett. d) L. n. 3/2012 s.m.i.....	10
✓ Art. 7 comma 2 lett. d-bis) L. n. 3/2012 s.m.i.....	10
✓ Art. 7 comma 2 lett. d-quater) L. n. 3/2012 s.m.i.	10
4.2. Sui presupposti oggettivi.....	10
5. IL PASSIVO.....	12
5.1. Sull'esposizione debitoria della Signora [REDACTED] [REDACTED]	12
6. L'ATTIVO.....	14
6.1. Sull'attivo nella diretta disponibilità della Signora [REDACTED] [REDACTED]	14
6.2. Sull'attivo potenziale messo a disposizione della Signora [REDACTED] [REDACTED]	19
7. Sintesi della proposta di soddisfacimento dei creditori	22
8. Sulla convenienza della proposta di accordo del debitore nel caso di specie.....	27
9. La documentazione richiesta dall'art. 9 L. n. 3/2012 s.m.i.	32

* * *



PREMESSO CHE

- l'Istante è nata a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED] ed è residente in [REDACTED] ([REDACTED]), via [REDACTED] n. [REDACTED] – (all. n. 1);
- l'Istante, tra gli anni 2007-2018, ha agito quale titolare dell'impresa individuale [REDACTED] con sede in [REDACTED] ([REDACTED]), via [REDACTED] n. [REDACTED] - P.IVA: [REDACTED] - ed unità locale in [REDACTED] ([REDACTED]), [REDACTED] n. [REDACTED] – (all. n. 2);
- l'impresa individuale è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 02.08.2018;
- l'Istante, in conseguenza delle obbligazioni assunte nell'esercizio della summenzionata impresa, versa in una situazione di sovraindebitamento, così come definita dall'art. 6 comma 2 lett. a) L. n. 3/2012 s.m.i., ovvero in una *"...situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni [...]"*;
- l'Istante non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla L. n. 3/2012 s.m.i.;
- l'Istante, nei precedenti cinque anni, non ha fatto ricorso ad alcuno dei procedimenti di composizione della crisi disciplinati dalla L. n. 3/2012 s.m.i.;
- l'Istante non ha subito, per cause a sé medesima imputabili, alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis L. n. 3/2012 s.m.i, così come non ha mai beneficiato per due volte dell'esdebitazione;
- l'Istante non risulta aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori ed anzi, ha fornito tutta la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- in data 22.12.2020 veniva depositata istanza ai sensi dell'art. 15 comma 9 L. n. 3/2012 s.m.i., funzionale alla nomina di un professionista per lo svolgimento delle funzioni attribuibili agli organismi di composizione della crisi, così da elaborare un piano per



la determinazione del debito ed il contestuale soddisfacimento dei creditori;

- con provvedimento del 29.12.2020, notificato in data 31.12.2020, l'Ill.mo Tribunale adito, nella persona del Giudice dott. Rodolfo MAGRÌ, nominava quale professionista con funzioni di OCC il dott. Alberto MARTINES, disponendo contestualmente che entro 60 giorni venisse depositata, tra le altre, la proposta del debitore - (*all. n. 3*);
- in data 31.12.2020 il dott. Alberto MARTINES accettava l'incarico conferito - (*all. n. 4*);
- con istanza del 25.02.2021 (dep. 26.02.2021), il professionista incaricato, dott. Alberto MARTINES, presentava istanza di proroga - (*all. n. 5*);
- in data 26.02.2021, il Giudice dott. Rodolfo MAGRÌ concedeva una proroga dei termini di giorni 30, con decorrenza dalla data del 01.03.2021 - (*all. n. 6*);
- tutto ciò premesso;

* * *

1. Sulla debitrice Signora [REDACTED]

L'Istante è nata a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED] ed è residente in [REDACTED] ([REDACTED]), via [REDACTED] n. [REDACTED].

In data 29.06.1986 contraeva matrimonio con il Signor [REDACTED] [REDACTED], nel corso del quale nascevano due figlie - (*all. n. 7*).

I due, coniugati in regime di separazione dei beni, addivenivano ad una separazione dinnanzi al Tribunale di [REDACTED], come da provvedimento emesso dal Giudice, dott.ssa Roberta Collidà del 26.07.2000 e come risulta anche dall'atto di matrimonio - (*all. n. 8 e cfr. all. n. 7*).

Si allega l'attuale certificato dello stato di famiglia, rilasciato da Città di [REDACTED] ([REDACTED]) - (*all. n. 9*).

2. Sulle cause dell'indebitamento della Signora [REDACTED]

Quanto alle cause dell'indebitamento, occorre soffermarsi



sull'attività imprenditoriale svolta dall'Istante.

Come emerge dalla visura allegata – cfr. all. n. 2 - in data 02.05.2007 l'Istante costituiva l'impresa individuale [REDACTED]

[REDACTED] (P.IVA [REDACTED]), con sede in [REDACTED] - [REDACTED] ([REDACTED]), via [REDACTED] n. [REDACTED] e con unità locale nel medesimo Comune alla [REDACTED] n. [REDACTED].

In data 15.05.2007 veniva iscritta presso il Registro delle Imprese di Cuneo, con la qualifica di Piccolo Imprenditore.

L'attività aveva ad oggetto lo svolgimento di *"servizi diurni/notturni; assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso ospedali, case di cura, case di riposo, presidi sanitari, luoghi di villeggiatura, ecc ad anziani, ammalati, disabili e degenti; servizi socio assistenziali senza personale qualificato e con esclusione delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie; servizi amministrativi e di segreteria alle imprese"*.

Dai dati comunicati all'INPS, la predetta impresa occupava circa 14 addetti. Di questi, circa il 15% era assunto a tempo determinato, mentre l'85% circa a tempo indeterminato.

L'impresa individuale veniva cessata in data 31.07.2018 e cancellata dal Registro delle Imprese in data 02.08.2018.

All'atto di tali adempimenti risultava una risalente situazione debitoria in essere, determinata dal mancato pagamento da parte dell'Istante di imposte di vario genere, tra le quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, IVA, IRAP, IRPEF, addizionali regionali, ritenute, INAIL, INPS.

Sussiste, dunque, una esposizione debitoria nei confronti dell'Erario e degli Enti di Previdenza.

Dall'analisi dei dati estrapolati dal cassetto fiscale ed inerenti le dichiarazioni fiscali presentate dalla ricorrente nei termini di seguito riportati, emerge che, nel periodo ricompreso tra il 2014 ed il 2018 la ditta individuale [REDACTED] ha generato un reddito di impresa medio pari a circa Euro 8.342,00. I costi preponderanti risultano essere stati sostenuti per il personale.



Si riporta di seguito un prospetto di dettaglio.

DESCRIZIONE VOCI	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	IMPORTO MEDIO
Ricavi	€ 193.577,00	€ 193.515,00	€ 233.820,00	€ 200.647,00	€ 105.491,00	
Costo acquisto mat.pr., suss., sem., merci	-€ 796,00	€ -	€ -	€ -	-€ 5.765,00	
Spese di lavoro dipendente	-€ 168.023,00	-€ 175.747,00	-€ 164.606,00	-€ 175.769,00	-€ 127.541,00	
Altri componenti negativi	-€ 13.927,00	-€ 19.915,00	-€ 46.863,00	-€ 12.174,00	-€ 7.582,00	
REDDITO D'IMPRESA	€ 10.831,00	-€ 2.147,00	€ 22.351,00	€ 12.704,00	-€ 35.397,00	€ 8.342,00

A fronte di tali debiti, peraltro, in data 23.10.2018 venivano iscritte in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, delle ipoteche sulle quote di proprietà di alcuni immobili siti presso i comuni di [REDACTED] ([REDACTED]) e di [REDACTED] ([REDACTED]), che l'Istante attualmente detiene in comproprietà con i fratelli, Signori [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] (di seguito, per brevità, i Fratelli) – (*all. nn. 10-11*).

3. Sugli strumenti per il superamento dello stato di sovraindebitamento in essere

Considerato quanto sopra esposto, stante il perdurante stato debitorio, l'Istante si è spontaneamente determinata ad aderire ad una delle procedure di cui alla Legge n. 3/2012 s.m.i..

Infatti, la predetta, non potendo addivenire da sé medesima alla ricomposizione della propria esposizione debitoria, ha ritenuto opportuno depositare, dinnanzi al Tribunale di Cuneo, istanza per la nomina di un professionista ex art. 15 comma 9 L. n. 3/2012 s.m.i.. Ciò, al fine di ottenere la concessione di un termine adatto ad individuare le misure più idonee da adottare in favore dei creditori, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto.

A seguito della nomina del dott. Alberto MARTINES alle funzioni di OCC, con l'ausilio dell'Avv. Alberto LEONE e del consulente "*advisor*" dott.ssa Stefania MARRO, l'istante ha collaborato attivamente alla predisposizione della presente proposta di accordo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 e seguenti L. n. 3/2012 s.m.i..



4. Sui presupposti di ammissibilità alle procedure di cui alla L. n. 3/2012 s.m.i.

Premesso che l'Istante si è determinata per l'aderire alla elaborazione di una proposta di accordo con i creditori, in primo luogo pare opportuno mettere in evidenza i requisiti tutti che la Legge n. 3/2012 s.m.i. richiede per l'ammissibilità alla procedura.

Ciò al fine di rilevare come l'Istante sia soggetto idoneo rispetto all'art. 7 e seguenti della L. n. 3/2012 s.m.i..

All'uopo appare, dunque, preliminarmente opportuno un approfondito richiamo agli artt. 6 e 7 L. n. 3/2012 s.m.i., dalla cui disamina emerge la chiara necessità della contestuale sussistenza di una pluralità di requisiti.

Non è, infatti, sufficiente lo stato di sovraindebitamento ai sensi di cui all'art. 6 Legge n. 3/2012 s.m.i., ovvero sia una *"[...] situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente; [...]"*.

L'art. 7 Legge n. 3/2012 s.m.i., invero, al comma 2 qualifica come inammissibile la proposta in cui, il debitore, anche consumatore:

"[...] a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;

b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;

c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;

d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

d-bis) ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

d-ter) limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

d-quater) limitatamente all'accordo di composizione della crisi, risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori".



Di questi ultimi, i requisiti di cui alle lettere d-bis) e d-quater), trovano applicazione al caso che occupa, atteso l'art. 4-ter comma 2 dell'Allegato n. 1 alla L. 18 dicembre 2020 n. 176.

Tale ultima legge, invero, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 4-ter che *"1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni: [...] b) all'articolo 7: [...]; 2) al comma 2, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: "d-bis) ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte; d-ter) limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; d-quater) limitatamente all'accordo di composizione della crisi, risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori";"* ha espressamente previsto al successivo comma 2 che *"2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"*.

Di converso, non trova applicazione il requisito di cui all'art. d-ter), in quanto inerente il soggetto consumatore, nella cui qualificazione l'Istante non è sussumibile.

Tutto ciò premesso, si rimanda al prosieguo per una analisi approfondita in ordine alla sussistenza dei requisiti summenzionati, in quanto pertinenti.

4.1. Sui presupposti soggettivi

✓ Art. 7 comma 2 lett. a) L. n. 3/2012 s.m.i.

L'Istante non è soggetto cui siano applicabili le disposizioni del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. Legge Fallimentare).

In particolare, nel caso che occupa, pare opportuno prescindere da una indagine sui requisiti minimi di cui all'art. 1 L.F.

Appare, invero, sufficiente un richiamo all'art. 10 L.F. nella parte in cui dispone che *"gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno*



successivo. [...]”.

Si è anticipato, infatti, in precedenza che l'Istante era titolare dell'impresa individuale [REDACTED], costituita in data 02.05.2007.

Tale impresa risulta essere stata cessata in data 31.07.2018 e così cancellata dal Registro delle Imprese in data 02.08.2018, come emerge dalla visura camerale – (cfr. *all. n. 2*).

Allo stato attuale, dunque, essendo decorso oltre un anno dalla cancellazione dell'impresa individuale [REDACTED] dal Registro delle Imprese, può ritenersi che l'Istante sia a tutti gli effetti soggetto non fallibile.

A ciò si aggiunga che l'Istante non è attualmente sottoposta ad altre procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla L. n. 3/2012 s.m.i.

Si allega puntuale dichiarazione in merito – (*all. n. 12*).

✓ **Art. 7 comma 2 lett. b) L. n. 3/2012 s.m.i.**

L'Istante non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad alcuna delle procedure di cui alla Legge n. 3/2012 s.m.i..

Ciò si evince dalla dichiarazione rilasciata sul punto dalla ricorrente, che qui si allega – (cfr. *all. n. 12*).

✓ **Art. 7 comma 2 lett. c) L. n. 3/2012 s.m.i.**

L'Istante non ha subito, nemmeno per cause alla medesima imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis L. n. 3/2012 s.m.i..

In particolare:

- non è mai stata destinataria di ricorsi e/o provvedimenti di annullamento dell'accordo;
- non è mai stata destinataria di ricorsi e/o provvedimento di risoluzione dell'accordo;
- non è mai stata destinataria di ricorsi e/o provvedimenti di revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del



consumatore.

Ciò si evince dalla dichiarazione rilasciata sul punto dall'Istante, che qui si allega – (cfr. *all. n. 12*).

✓ **Art. 7 comma 2 lett. d) L. n. 3/2012 s.m.i.**

L'Istante, con l'ausilio dell'Avv. Alberto LEONE e del consulente "advisor" dott.ssa Stefania MARRO, ha collaborato attivamente con la procedura, consegnando sin da subito al professionista nominato, dott. Alberto MARTINES, tutta la documentazione in suo possesso, necessaria alla completa ricostruzione della propria esposizione debitoria. Questa, peraltro, è stata possibile sia sotto il profilo patrimoniale che economico – (cfr. *all. n. 12*).

✓ **Art. 7 comma 2 lett. d-bis) L. n. 3/2012 s.m.i.**

L'Istante, non solo non ha mai usufruito delle procedure di cui alla Legge n. 3/2012, bensì non ha mai beneficiato dell'esdebitazione, tanto meno per due volte. Ciò si evince dalla dichiarazione rilasciata sul punto dall'Istante, che qui si allega – (cfr. *all. n. 12*).

✓ **Art. 7 comma 2 lett. d-quater) L. n. 3/2012 s.m.i.**

Non risulta che l'Istante abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Si allega la dichiarazione rilasciata, sul punto, dalla ricorrente - (cfr. *all. n. 12*).

4.2. Sui presupposti oggettivi

Quanto al presupposto oggettivo questo si sostanzia nello stato di sovraindebitamento, nei termini di cui all'art. 6 comma 2 lett. a) già citato. Tale elemento sussiste nel caso che occupa.

Come meglio dettagliato nel prosieguo, infatti, **l'Istante presenta una esposizione debitoria di complessivi Euro 612.408,90.**



Si tratta per lo più di debiti derivanti dal mancato pagamento di imposte di vario genere, tra le quali, a titolo meramente esemplificativo, IVA, IRAP, IRPEF, addizionali regionali, ritenute, INAIL, INPS. I principali debitori, infatti, sono gli Enti Previdenziali e l'Erario.

L'attivo nella diretta disponibilità dell'Istante, peraltro, è del tutto inadeguato rispetto all'entità delle obbligazioni cui dovrebbe adempiere.

Questo, infatti, si compone di esigue risorse.

Rinviando al prosieguo per un più esaustivo dettaglio, occorre in tale sede rilevare che l'Istante è comproprietaria di alcuni immobili siti presso i comuni di [REDACTED] ([REDACTED]) e di [REDACTED] ([REDACTED]), che, anche a seguito del decesso della madre Signora [REDACTED] [REDACTED] (di seguito, per brevità, la **Madre**), detiene con i Fratelli.

A ciò si aggiunge, l'assegno di mantenimento di circa Euro 500,00 mensili, di cui è titolare in conseguenza della separazione dal coniuge e destinato al proprio personale sostentamento ed in particolare, al soddisfacimento delle spese alimentari, di cura e di salute, nonché, più in generale, alle esigenze di vita ordinaria.

Il provvedimento, invero, disponeva la corresponsione in favore del coniuge, quale contributo al mantenimento, dell'importo di lire 800.000 con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT, attualmente corrispondenti ad Euro 500,00 circa, oltre affidamento della casa ex coniugale –(cfr. *all. n. 8*).

Si allega, a tal fine, la dichiarazione rilasciata dall'Istante - (*all. n. 13*).

*

Tutto ciò premesso, dunque, nel prosieguo si procede con la ricostruzione dettagliata dell'esposizione debitoria dell'Istante, dell'attivo nella disponibilità della medesima, nonché di quello messo a disposizione della procedura di cui in epigrafe da soggetti terzi.

Il tutto, al fine di delineare compiutamente la proposta di soddisfacimento riservata a ciascuno dei creditori.



5. IL PASSIVO**5.1. Sull'esposizione debitoria della Signora [REDACTED]**

L'Istante risulta avere un debito nei confronti dell'Erario e degli Enti di Previdenza per un totale di Euro 612.408,90, come di seguito meglio dettagliato con suddivisione per gradi di privilegio:

CREDITORE	Privilegio / Chirografo	IMPORTO
IPOTECARIO		€ 60.961,65
INPS	art. 2753 cod.civ.	€ 96.698,61
INPS - RISCOSSIONE	art. 2753 cod.civ.	€ 8.283,11
INAIL	art. 2753 cod.civ.	€ 949,21
INAIL - RISCOSSIONE	art. 2753 cod.civ.	€ 19,17
INAIL	art. 2754 cod.civ.	€ 18,41
INAIL - RISCOSSIONE	art. 2754 cod.civ.	€ -
INPS	art. 2754 cod.civ.	€ 1.906,04
INPS	art. 2754 cod.civ.	€ -
ERARIO	art. 2752 c. 1 cod.civ.	€ 72.838,60
ERARIO - RISCOSSIONE	art. 2752 c. 1 cod.civ.	€ 311,23
ERARIO	art. 2752 c. 3 cod.civ.	€ 341.012,30
ERARIO - RISCOSSIONE	art. 2752 c. 3 cod.civ.	€ 3.504,97
CHIROGRAFO EE.PP. - INPS	chirografo	€ 12.085,07
CHIROGRAFO EE.PP. - INAIL		
CHIROGRAFO ERARIO	chirografo	€ 13.709,55
CHIROGRAFO	chirografo	€ 110,98
TOTALE		€ 612.408,90

Inoltre, il debito totale di cui sopra, risulta essere così suddiviso in termini di capitale, interessi e sanzioni:

CREDITORE	Privilegio / Chirografo	CAPITALE	INTERESSI	SANZIONI I	MORA	AGGIO CHIR.	CHIR ORIG.
IPOTECARIO		€ 60.961,65	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INPS	art. 2753 cod.civ.	€ 96.698,61	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INPS - RISCOSSIONE	art. 2753 cod.civ.	€ -	€ -	€ -	€ 8.283,11	€ -	€ -
INAIL	art. 2753 cod.civ.	€ 949,21	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INAIL - RISCOSSIONE	art. 2753 cod.civ.	€ -	€ -	€ -	€ 19,17	€ -	€ -
INAIL	art. 2754 cod.civ.	€ -	€ -	€ 18,41	€ -	€ -	€ -
INAIL - RISCOSSIONE	art. 2754 cod.civ.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INPS	art. 2754 cod.civ.	€ -	€ -	€ 1.906,04	€ -	€ -	€ -
INPS	art. 2754 cod.civ.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ERARIO	art. 2752 c. 1 cod.civ.	€ 46.112,47	€ 6.852,25	€ 19.873,88	€ -	€ -	€ -
ERARIO - RISCOSSIONE	art. 2752 c. 1 cod.civ.	€ -	€ -	€ -	€ 311,23	€ -	€ -
ERARIO	art. 2752 c. 3 cod.civ.	€ 219.441,82	€ 37.359,13	€ 84.211,36	€ -	€ -	€ -
ERARIO - RISCOSSIONE	art. 2752 c. 3 cod.civ.	€ -	€ -	€ -	€ 3.504,97	€ -	€ -
CHIROGRAFO EE.PP. - INPS	chirografo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7.441,03	€ 4.562,82
CHIROGRAFO EE.PP. - INAIL						€ 60,46	€ 20,76
CHIROGRAFO ERARIO	chirografo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12.324,20	€ 1.385,35
CHIROGRAFO	chirografo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 110,98
TOTALE		€ 424.163,76	€ 44.211,38	€ 106.009,68	€ 12.118,48	€ 19.825,69	€ 6.079,91

L'esposizione debitoria di cui sopra deriva da cartelle notificate nel corso degli anni relative a:

- ✓ contributi a istituti ed enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatorie (ex art. 2778 n. 1 c.c.);
- ✓ crediti per contributi dovuti a istituti per forme di tutela

previdenziale e assistenziale indicati dall'art. 2754 c.c. nonché gli accessori limitatamente al 50% del loro ammontare;

- ✓ crediti dello Stato per tributi diretti indicati dal primo comma dell'art. 2752 c.c. a titolo di esempio le imposte sul reddito delle persone fisiche, giuridiche, IRAP;
- ✓ crediti dello stato indicati dal terzo comma dell'art. 2752 c.c. a titolo di esempio imposta sul valore aggiunto.

Come da dichiarazione resa dall'Istante, non sussistono altri debiti oltre quelli sopra indicati – (*all. n. 14*)

Si unisce, altresì, la dichiarazione resa dal Consulente del lavoro, dott. [REDACTED], nella quale si attesta che la Signora [REDACTED] ha cessato tutti i rapporti di lavoro subordinato tra il 31.05.2018 ed il 31.07.2018 e che non sussistono debiti nei confronti dei dipendenti - (*all. n. 15*).

I debiti pregressi verso i dipendenti, peraltro, sono stati estinti in virtù di somme mutate in parte dal Signor [REDACTED], per un importo complessivo di Euro 86.250,00.

Si allega, sul punto, la relativa quietanza inerente alle predette somme - (*all. n. 16*).

In argomento, giova altresì precisare che il Signor [REDACTED] ha sottoscritto dichiarazione nella quale fa presente di aver corrisposto le predette somme al fine specifico di contribuire al pagamento dei dipendenti e di rinunciare, subordinatamente all'omologazione del presente accordo, alla restituzione degli importi mutuati - (*all. n. 17*).

Nemmeno sussistono debiti nei confronti degli Istituti di Credito, come può agevolmente rilevarsi dalla documentazione pervenuta dal CRIF - (*all. n. 18*).



6. L'ATTIVO

6.1. Sull'attivo nella diretta disponibilità della Signora [REDACTED]

Si è anticipato in precedenza che l'attivo nella personale e diretta disponibilità dell'Istante è esiguo, di tal che risulta del tutto insufficiente ai fini di una proficua ricomposizione dell'esposizione debitoria dalla medesima maturata.

L'attivo, infatti, si compone sostanzialmente di un assegno di mantenimento e di quote di comproprietà su alcuni beni immobili.

Si allegano, sul punto, relative dichiarazioni – (*all. n. 19 e cfr. all n. 13*).

Più precisamente, quanto all'**assegno di mantenimento**, risulta un importo mensile di circa Euro 500,00 da parte del coniuge, come da provvedimento del Tribunale Civile e Penale di [REDACTED] (n. 459/2000 R.G.) del 26.07.2000, emesso dal Presidente f.f. dott.ssa Roberta COLLIDÀ. I due, infatti, avevano contratto matrimonio in regime di separazione dei beni in [REDACTED] ([REDACTED]), il 29.06.1986 – *cfr. all. nn. 7-8*.

Il predetto provvedimento, invero, prevedeva la corresponsione, quale contributo al mantenimento della moglie, di lire 800.000 oltre rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT, che attualmente corrispondono ad Euro 500,00 circa.

Tali risorse, come da dichiarazione resa dall'Istante, vengono per lo più destinate dalla medesima al proprio personale sostentamento nonché per il soddisfacimento, tra le altre, delle esigenze ordinarie di vita, di salute, di cura - *cfr. all. n. 13*.

Quanto ai **beni immobili**, l'Istante risulta titolare di **quote di comproprietà** insieme con i Fratelli, presso i comuni di [REDACTED] ([REDACTED]) e di [REDACTED] ([REDACTED]).

In particolare, dall'analisi dei registri immobiliari emerge quanto di seguito - (*all n. 20*):



COMUNE DI <omissis> (<omissis>)										
SEZIONE	FOGLIO	PART. / MAPP.	SUB.	ZONA CENS.	CATEG.	CLASSE	CONSIST.	SUP. CATAST. (MQ)	RENDITA	Quota Signora <omissis>
										3334/10000
										1/3
COMUNE DI <omissis> (<omissis>)										
SEZIONE	FOGLIO	PART. / MAPP.	SUB.	ZONA CENS.	CATEG.	CLASSE	CONSIST.	SUP. CATAST. (MQ)	RENDITA	Quota Signora <omissis>
										2/18
										3334/10000

I predetti immobili risultano tutti **gravati da iscrizioni ipotecarie** in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, limitatamente alla quota di comproprietà dell'Istante – *cfr. all nn. 10-11.*

Più precisamente:

- iscrizione di ipoteca in favore di Agenzia delle Entrate –Riscossione sede di Roma (C.F. 13756881002) contro la Signora [REDACTED], sulle unità immobiliari site in [REDACTED] ([REDACTED]) rispettivamente, per la quota di 3334/10000 e per la quota di 1/3;
- iscrizione di ipoteca in favore di Agenzia delle Entrate –Riscossione sede di Roma (C.F. 13756881002) contro la Signora [REDACTED], sulle unità immobiliari site in [REDACTED] ([REDACTED]) rispettivamente, per la quota di 3334/10000 e per la quota di 2/18.

Su tutti i beni suddetti sono state svolte delle perizie di stima, dalle quali, in sintesi, è possibile ricavare le seguenti informazioni.

Con riferimento ai **beni immobili siti nel comune di [REDACTED] ([REDACTED])**, l'incarico di stima è stato affidato dal Geom. [REDACTED] [REDACTED], il quale ha quantificato il **valore complessivo arrotondato in Euro 195.000,00**, ricavato da Euro 164.160,00 per l'appartamento con terrazzo ed Euro 32.200,00 per il garage – (*all. n. 21*).

Si tratta, invero, di un appartamento al primo piano di un immobile, comprensivo di garage, composto da sette piani fuori terra, di cui un mezzanino. Nello specifico, al suo interno, l'appartamento è formato da un ampio locale soggiorno, un'ampia cucina abitabile aperta verso il soggiorno, una camera doppia, un bagno ed un terrazzo abitabile con vista



mare direzione sud-est. Pur essendo in buono stato di conservazione, non presenta particolari finiture di pregio.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, ne consegue che il valore della quota di comproprietà dei beni immobili siti in [REDACTED] ([REDACTED]) spettante all'Istante, senza tenere in considerazione l'arrotondamento, può essere identificata nei termini di seguito:

IMMOBILE	TIPOLOGIA	DATI CATASTALI	QUOTA ISTANTE	IMPORTO DA PERIZIA	IMPORTO QUOTA ISTANTE STIMATO
	Appartamento		3334/10000	€ 164.160,00	€ 54.730,94
	Autorimessa		1/3	€ 32.200,00	€ 10.733,33
				Totale stimato	€ 65.464,28

Con riferimento ai **beni immobili siti nel comune di [REDACTED] ([REDACTED])**, l'incarico di stima è stato affidato all'Ing. [REDACTED] [REDACTED], il quale quantificato il **valore complessivo** di quanto oggetto di perizia in **Euro 86.000,00**, di cui Euro 70.000,00 per il negozio a piano terra ed Euro 16.000,00 per l'autorimessa al piano interrato – (*all. n. 22*).

In particolare, quanto al negozio si trova al piano terra di un edificio condominiale, composto di 7 piani fuori terra e di un piano interrato. Presenta un buon grado di finitura ed un livello discreto di manutenzione. L'autorimessa, di converso, si trova al piano interrato del medesimo complesso condominiale, con accesso da area di manovra comune, servita da rampa carrabile.

Dalla perizia di stima emerge, altresì, che il negozio è oggetto di contratto di locazione di tipo commerciale (6+6), in essere per il periodo ricompreso tra il 01.01.2016 ed il 31.12.2021, come risulta anche dalle dichiarazioni rese dalla Signora [REDACTED] [REDACTED] – (*cfr. all. nn. 13 e 19*).

Tenuto conto di quanto sopra esposto, ne consegue che il valore della quota di comproprietà dei beni immobili siti in [REDACTED] ([REDACTED]) spettante all'Istante può essere identificata nei termini di seguito:

IMMOBILE	TIPOLOGIA	DATI CATASTALI	QUOTA ISTANTE	IMPORTO DA PERIZIA	IMPORTO QUOTA ISTANTE STIMATO
	Negozio		2/18	€ 70.000,00	€ 7.777,78
	Autorimessa		3334/10000	€ 16.000,00	€ 5.334,40
				Totale stimato	€ 13.112,18



Dall'analisi delle perizie, dunque, può concludersi nel senso che il **valore complessivo attribuibile alle quote di comproprietà dell'Istante**, senza tenere in considerazione l'arrotondamento per difetto operato dal Geom. [REDACTED] limitatamente ai beni immobili siti in [REDACTED] ([REDACTED]), è pari a circa Euro **78.576,46**.

Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo.

IMMOBILE	TIPOLOGIA	DATI CATASTALI	QUOTA ISTANTE	IMPORTO DA PERIZIA
[REDACTED]	Appartamento	[REDACTED]	3334/10000	€ 54.730,94
	Autorimessa		1/3	€ 10.733,33
	Negozio		2/18	€ 7.777,78
	Autorimessa		3334/10000	€ 5.334,40
			Totale stimato	€ 78.576,46

Relativamente ai predetti beni immobili occorrono le seguenti precisazioni:

✓ con riferimento a tutti i predetti beni immobili sussiste offerta irrevocabile di acquisto a lotto unico da parte della Signora [REDACTED] [REDACTED], inerente alle quote di comproprietà dell'Istante per un importo complessivo di Euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00), determinato come di seguito – (*all. n. 23*):

- Euro 45.500,00 (*quarantacinquemila/500*) per la quota di proprietà di 3334/10000 sull'unità immobiliare sita in [REDACTED] ([REDACTED]), via [REDACTED], iscritta al catasto alla S.U. [REDACTED] al fg. n. [REDACTED], part. n. [REDACTED], sub. n. [REDACTED];
- Euro 9.000,00 (*novemila/00*) per la quota di proprietà di 1/3 sull'unità immobiliare sita in [REDACTED] ([REDACTED]), via [REDACTED] n. [REDACTED], iscritta al catasto alla S.U. [REDACTED] al fg. n. [REDACTED], part. n. [REDACTED], sub. n. [REDACTED];
- Euro 5.500,00 (*cinquemila/500*) per la quota di proprietà di 2/18 sull'unità immobiliare sita in [REDACTED] ([REDACTED]), via [REDACTED] [REDACTED], iscritta al catasto al fg. n. [REDACTED], part. n. [REDACTED], sub. n. [REDACTED];



- Euro 5.000,00 (*cinquemila/00*) per la quota di proprietà di 3334/10000 sull'unità immobiliare sita in [REDACTED] ([REDACTED]), [REDACTED] n. [REDACTED], iscritta al catasto al fg. n. [REDACTED], part. n. [REDACTED], sub. n. [REDACTED].

All'offerta di cui sopra è **stato allegato assegno circolare di Euro 6.500,00, versato a titolo di cauzione e pari al 10% dell'importo complessivo dei beni a lotto unico.**

In aggiunta, l'offerente si è resa disponibile a farsi integralmente carico dei costi relativi al trasferimento degli immobili nonché alla cancellazione delle ipoteche sui medesimi gravanti. Il tutto, con l'ulteriore rinuncia a qualsivoglia contestazione circa eventuali vizi gravanti sui beni, tra i quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, anche quelli inerenti la loro idoneità all'uso cui sono destinati, alla loro commercializzazione e/o alla loro valutazione.

Gli importi offerti possono quindi essere ritenuti di fatto corrispondenti *pro quota* a quanto emerge dalle perizie di stima redatte dall'Ing. [REDACTED] [REDACTED] per i beni immobili siti in [REDACTED] ([REDACTED]) e dal Geom. [REDACTED] [REDACTED] per gli immobili siti in [REDACTED] ([REDACTED]).

Peraltro, l'offerta, subordinata all'omologazione dell'accordo di composizione della crisi da parte del Tribunale competente, ha validità sino al 30.09.2021.

- ✓ **quanto al contratto di locazione commerciale (6+6) inerente il negozio sito in [REDACTED] ([REDACTED]) – fg. [REDACTED] mapp. [REDACTED] sub. [REDACTED] – vi è stato subentro nel contratto di locazione in cui i Fratelli, nelle loro rispettive qualità di eredi, sono subentrati alla Madre. L'istante, pur essendo comproprietaria, non ha mai percepito alcun canone di locazione.**

Come si evince dalla dichiarazione dalla medesima resa – *cfr. all. nn. 13 e 19* – infatti, prima del decesso della Madre, i canoni di locazione venivano percepiti da quest'ultima e destinati su un conto corrente alla medesima intestato per il pagamento delle relative



spese; in seguito, i Fratelli, già comproprietari, sono subentrati nella quota di comproprietà della Madre ed hanno così percepito in via esclusiva i canoni corrisposti.

Tenuto conto di quanto sino ad ora esposto, nonché delle dichiarazioni rese dall'Istante, emerge che **nessuna altra risorsa, mobile o immobile, è nella disponibilità attuale o futura della Signora [REDACTED]**. Quest'ultima, peraltro, a seguito della cessazione dell'impresa individuale di cui si tratta, **non possiede alcun reddito da lavoro né altro reddito diverso** – (cfr. all. nn. 12 e 19).

6.2. Sull'attivo potenziale messo a disposizione della Signora [REDACTED]

Sussistono risorse finanziarie esterne da mettere a disposizione dell'Istante ai fini della presente procedura di sovraindebitamento.

In particolare:

✓ Proposta per l'equivalente della quota di successione della Signora [REDACTED]

In data 23.01.2020 decedeva in [REDACTED] ([REDACTED]) la Signora [REDACTED], madre dei Signori [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED].

La Signora [REDACTED] nominava eredi universali i figli, Signori [REDACTED] e [REDACTED], mediante testamento olografo che veniva pubblicato dal Notaio, dott. [REDACTED] in [REDACTED] ([REDACTED]) – (all. n. 24).

La Signora [REDACTED] risultava, pertanto, pretermessa.

Dall'analisi della dichiarazione di successione depositata presso l'Agenzia delle Entrate – ufficio territoriale di [REDACTED] ([REDACTED]), risulta il seguente valore del patrimonio netto – (all. n. 25):



ATTIVO EREDITARIO	
TOTALE VALORE IMMOBILI	€ 12.350,00
TOTALE VALORE AZIONI, OBBLIGAZIONI, ALTRI TITOLI E QUOTE SOCIALI	€ 176.092,00
TOTALE VALORE ALTRI BENI	€ 87.806,00
TOTALE ATTIVO	€ 276.248,00
PASSIVO EREDITARIO	
TOTALE PASSIVO	€ -
TOTALE VALORE ASSE EREDITARIO NETTO (tot. attivo - tot. passivo)	€ 276.248,00

Ne consegue, dunque, che, nell'ipotesi in cui l'Istante, in quanto pretermessa, volesse esercitare l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie della *de cuius*, la stessa avrebbe diritto a subentrare nella comunione ereditaria già instaurata tra i Fratelli per un valore della quota ereditaria di Euro 61.388,44.

Tale, invero, è il valore della quota che emerge dal combinato disposto degli artt. 537 comma 2 e 556 c.c.. A fronte, infatti, di una quota ereditaria indisponibile di 2/3 del patrimonio della Madre, l'Istante avrebbe diritto all'1/3 di questa.

A fronte di ciò, i **Fratelli dell'Istante si sono resi disponibili a corrispondere, subordinatamente all'omologazione della presente proposta, l'importo di Euro 40.000,00 (quarantamila/00) a titolo di equivalente della quota di successione della Madre. A tal fine è stato consegnato assegno circolare a copertura dell'intera offerta. – (all. n. 26).**

Contestualmente, si sono resi disponibili altresì a rinunciare ad agire in qualsivoglia sede, giudiziale e stragiudiziale, nei confronti dell'Istante per la restituzione di quanto a quest'ultima corrisposto a titolo di prestito infruttifero, nonché a rinunciare a richiedere alla predetta la rifusione dei costi sostenuti e sostenendi dagli eredi, in conseguenza del decesso della Madre, tra i quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le spese funerarie, le spese di pubblicazione del testamento, le imposte derivanti dalla successione ecc...

Anche tali ultime proposte sono subordinate all'omologazione dell'accordo di composizione della crisi da parte del Tribunale competente.

L'importo di Euro 40.000,00 è stato dai proponenti determinato tenendo in considerazione che:



- in data 01.08.2018 la Signora [REDACTED] [REDACTED] ha effettuato in favore dell'Istante un bonifico bancario di Euro 23.000,00, con la causale "prestito infruttifero per [REDACTED] [REDACTED]" – (all. n. 27);
- in data 02.08.2018 il fratello Signor [REDACTED] [REDACTED], anche per la sorella Signora [REDACTED] [REDACTED], ha effettuato in favore dell'Istante un bonifico bancario di Euro 15.000,00, con la causale "Quota [REDACTED] divisione cc [REDACTED] [REDACTED]" – (all. n. 28);
- in data 02.08.2018 il fratello Signor [REDACTED] [REDACTED], anche per la sorella Signora [REDACTED] [REDACTED], effettuava in favore dell'Istante un bonifico bancario di Euro 10.000,00, con la causale "Prestito infruttifero X [REDACTED] [REDACTED]" – (all. n. 29);
- l'Istante non ha mai restituito gli importi corrisposti a titolo di prestito infruttifero;
- qualora l'Istante dovesse esercitare l'azione di riduzione avverso le disposizioni testamentarie della Madre acquisterebbe la qualifica di erede pura e semplice¹, essendo così tenuta non solo all'assolvimento di eventuali poste passive del patrimonio appartenuto in vita alla Madre, ma anche a dover rifondere i costi delle spese dagli eredi già sostenuti in conseguenza del decesso della *de cuius*², tra i quali titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le spese funerarie, le spese di pubblicazione del testamento, le imposte derivanti dalla successione ecc...

¹ Cfr. Cass. Civ. sez. II 19.10.2012 n. 18068 "[...] l'esperimento dell'azione di riduzione, implicando un atto di accettazione tacita, pura e semplice, dell'eredità, esclude la configurabilità di una successiva valida accettazione con il beneficio dell'inventario, in quanto questo tipo di accettazione non è giuridicamente concepibile dopo che l'eredità sia stata già accettata senza beneficio (Cass. 9 luglio 1971, n. 2200; Cass. 22 giugno 1963 n. 1679)"

² Cfr. Cass. Civ., sez. II, n. 28/2002, per la quale "È giurisprudenza di questa Corte (cfr. sent. 3489 del 4.8.1977) che le spese per le onoranze funebri al "de cuius" sono da comprendere tra i pesi ereditari, cioè tra quegli oneri che sorgono in conseguenza dell'apertura della successione e, pur dovendo essere distinti dai debiti ereditari - cioè dai debiti esistenti in capo al "de cuius" e che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento - gravano sugli eredi per effetto dell'acquisto dell'eredità, concorrendo a costituire il passivo ereditario, che è composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell'eredità; che, pertanto colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenere il rimborso dagli eredi, sempre che non si tratti di spese



Si tratta, invero, di un'offerta congrua ed idonea a ritenere non opportuno, da parte dell'odierna Istante, l'esperimento dell'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie della Madre.

Si allega, sul punto, più approfondito parere – (all. n. 30).

✓ **Proposta di impegno del Terzo**

La Signora [REDACTED] si è resa disponibile a riconoscere, in favore dell'Istante, e senza alcuna pretesa di restituzione, l'importo di Euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00), affinché la predetta possa addivenire al superamento del proprio stato di sovraindebitamento.

Tale proposta è sospensivamente condizionata e così subordinata all'omologazione dell'accordo di composizione della crisi da parte del Tribunale competente, qui in discorso.

Si allega la relativa proposta, alla quale sono stati allegati assegni circolari per l'intero importo offerto. – (all. n. 31).

7. Sintesi della proposta di soddisfacimento dei creditori

A seguito di quanto sopra esposto, tenuto conto delle risorse dell'Istante ricavate dalla vendita dei beni immobili ed altresì delle somme messe a disposizione dai Terzi, offerte tutte peraltro subordinate all'omologazione dell'accordo, è possibile prospettare le percentuali di soddisfacimento dei creditori, suddivisi per grado di privilegio, di cui nel prosieguo.

Più precisamente, occorre in primo luogo riproporre una sintesi delle **complessive disponibilità economiche** conseguibili in esito alla definitiva omologazione dell'accordo.

ATTIVITA'	ACCORDO
IMMOBILI PERSONALI	€ 65.000,00
QUOTA EREDITA'	€ 40.000,00
NUOVA FINANZA	€ 65.000,00
DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ -
TOTALE ATTIVO	€ 170.000,00

eccessive sostenute contro la volontà espressa da quelli.”



Sul punto, si fa presente che il totale delle spese in prededuzione inerenti alla procedura è pari a zero in quanto le stesse sono state accollate da un terzo che ha presentato impegno a corrispondere quanto verrà liquidato dal Giudice delegato in favore dell'OCC, nonché quanto spettante ai professionisti incaricati per la redazione del piano in qualità di legale e consulente "advisor" – rispettivamente, Avv.to Alberto LEONE e Dott.ssa Stefania MARRO, oltre le ulteriori eventuali spese ed oneri che dovranno essere sostenute dalla procedura, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle inerenti l'avvio e l'esecuzione delle procedure competitive relative agli immobili – (all. n. 32)

Partendo, pertanto, dalla somma messa a disposizione e suddivisa come sopra, con l'importo derivante dalla vendita degli immobili in **comproprietà**, di cui all'offerta irrevocabile d'acquisto subordinata all'omologazione dell'accordo, **il debito ipotecario verrà interamente soddisfatto con un residuo pari a circa Euro 4.038,35 che verrà messo a disposizione della "massa sociale".**

		PAGAMENTO
IMMOBILI PERSONALI	€ 65.000,00	
SPESE DI PROCEDURA	€ -	€ -
IPOTECARIO	€ 60.961,65	€ 60.961,65
RESIDUO	€ 4.038,35	€ 60.961,65
SODDISFACIMENTO	100%	

Successivamente l'importo di Euro 40.000,00 messo a disposizione – subordinatamente all'omologazione dell'accordo - dai Fratelli a titolo di equivalente della quota di legittima che potrebbe spettare all'Istante, **unitamente al residuo di cui sopra (circa Euro 4.038,35), consentirebbe di soddisfare nella percentuale del 42% circa il creditore di primo grado.**

		PAGAMENTO
QUOTA EREDITA'	€ 40.000,00	
RESIDUO IMMOBILI	€ 4.038,35	
SPESE DI PROCEDURA	-	-
INPS	€ 96.698,61	€ 40.192,95
INPS - RISCOSSIONE	€ 8.283,11	€ 3.442,89
INAIL	€ 949,21	€ 394,54
INAIL - RISCOSSIONE	€ 19,17	€ 7,97
TOTALE PASSIVO PRIVILEGIO EX ART. 2753 COD.CIV.	€ 105.950,10	€ 44.038,35
% SODDISFACIMENTO	42%	



Infine, l'apporto della nuova finanza per Euro 65.000,00 messa a disposizione dalla sorella, subordinatamente all'omologazione dell'accordo, permetterebbe di soddisfare indicativamente nelle percentuali sotto riportate i seguenti creditori:

		PAGAMENTO
NUOVA FINANZA	65.000,00	
INAIL	€ 18,41	€ 5,52
INAIL - RISCOSSIONE	€ -	
INPS	€ 1.906,04	€ 571,81
INPS	€ -	
TOTALE PASSIVO PRIVILEGIO EX ART. 2754 COD.CIV.	€ 1.924,45	€ 577,34
% SODDISFACIMENTO	30%	
ERARIO	€ 72.838,60	€ 11.654,18
ERARIO - RISCOSSIONE	€ 311,23	€ 49,80
TOTALE PASSIVO PRIVILEGIO EX ART. 2752 C. 1 COD.CIV.	€ 73.149,83	€ 11.703,97
% SODDISFACIMENTO	16%	
ERARIO	€ 341.012,30	€ 51.151,85
ERARIO - RISCOSSIONE	€ 3.504,97	€ 525,75
TOTALE PASSIVO PRIVILEGIO EX ART. 2752 C. 2 COD.CIV.	€ 344.517,27	€ 51.677,59
% SODDISFACIMENTO	15%	
CHIROGRAFO EE.PP. INPS	€ 7.441,03	€ 299,04
CHIROGRAFO EE.PP. INPS - RISCOSSIONE	€ 4.562,82	€ 183,37
CHIROGRAFO EE.PP. INAIL	€ 20,76	€ 0,83
CHIROGRAFO EE.PP. INAIL - RISCOSSIONE	€ 60,46	€ 2,43
CHIROGRAFO ERARIO	€ 1.385,35	€ 55,68
CHIROGRAFO ERARIO - RISCOSSIONE	€ 12.324,20	€ 495,29
CHIROGRAFO RISCOSSIONE	€ 110,98	€ 4,46
CHIROGRAFO	€ 25.905,60	€ 1.041,11
% SODDISFACIMENTO	4,02%	

Quanto sopra riportato permette di concludere che, grazie all'apporto di nuova finanza, nonché grazie alla messa a disposizione di somme a titolo di equivalente della quota di eredità e all'offerta irrevocabile d'acquisto per gli immobili in comproprietà, **l'accordo per i creditori parrebbe essere conveniente**. Come meglio verrà spiegato nel prossimo paragrafo, infatti, senza la messa a disposizione di Euro 40.000,00, della finanza esterna di Euro 65.000,00 e dell'accollo delle spese in prededuzione, la situazione di recupero del credito da parte dei creditori risulterebbe decisamente inferiore. Questo tenendo anche presente che sussiste già una offerta irrevocabile d'acquisto per le quote di comproprietà degli immobili di [REDACTED] ([REDACTED]) e di [REDACTED] ([REDACTED]), che, peraltro, è in linea con i valori di perizia e che non sente il peso dei ribassi applicati per legge nelle vendite forzate, pari ad un 25% già a partire dal primo esperimento di vendita.

Considerato che le uniche attività successive alla definitiva



omologazione del presente accordo corrispondono a quelle prodromiche e necessarie per poter procedere con il trasferimento dei beni immobili – per l’acquisto dei quali, peraltro, sussiste offerta irrevocabile di acquisto cauzionata (cfr. all. n. 23) – e considerato altresì che tutte le altre somme sono già nella piena disponibilità della Procedura (cfr. all. nn. 26 e 31), **può prospettarsi che le tempistiche idonee per l’esecuzione del piano nei termini di cui sopra possano essere stimate in circa un anno dalla definitiva homologazione dell’accordo.**

Infine, per quanto riguarda le spese in prededuzione, si fa presente che le stesse possono essere sommariamente calcolate come di seguito:

▪ **Compenso dell’OCC dott. Alberto MARTINES**

Il compenso spettante al professionista nominato ex art. 15 L. n. 3/2012 s.m.i. per lo svolgimento delle funzioni di OCC viene determinato facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 24.09.2014 n. 202 s.m.i. e al D.M. 25.01.2012 n. 30 s.m.i.

Ne consegue, dunque, che, tenuto conto dell’attivo (Euro 170.000,00) e del passivo (Euro 612.408,90), nonché del rimborso forfettario per le spese generali del 15%, applicata una riduzione del 40%, il compenso spettante al dott. Alberto MARTINES **può essere stimato in circa Euro 10.126,86 oltre oneri accessori e di legge.**

L’importo è stato stimato tenendo conto del valore medio e nella consapevolezza che la liquidazione finale sarà operata dal Giudice incaricato.

Si riporta in allegato relativo dettaglio – (all. n. 33).

▪ **Compenso dell’Avvocato Alberto LEONE**

L’Avv. Alberto LEONE ha ritenuto congruo stimare il proprio compenso in **circa complessivi Euro 4.970,80 comprensivi di oneri accessori e di legge.**

L’importo è stato determinato prendendo a riferimento i parametri che il D.M. n. 55/2014 indica per i procedimenti di volontaria giurisdizione, con



valore ricompreso tra Euro 52.001,00 ed Euro 260.000,00, e tenendo in considerazione il valore dell'attivo a disposizione della procedura, stimato in Euro 170.000,00.

Si riporta, in allegato, relativo dettaglio – (*all. n. 34*).

▪ **Compenso del consulente “advisor” Dott.ssa Stefania MARRO**

Il compenso del consulente “advisor”, Dott.ssa Stefania MARRO è stimato in circa Euro 8.000,00 oltre oneri accessori e di legge.

Tale importo, deriva dall'applicazione dell'art. 27 D.M. n. 140/2012.

È stato, pertanto, preso a riferimento il passivo (Euro 612.408,90) e su tale importo, fatta applicazione dei parametri dell'1% e del 2%, è stato estrapolato il valore medio.

Su quest'ultimo, è stata operata una ulteriore riduzione.

Si riporta, in allegato, relativo dettaglio – (*all. n. 35*).

In conclusione, dunque, le spese in prededuzione possono essere stimate come di seguito:

RIEPILOGO	
DESCRIZIONE	IMPORTO
Compenso OCC dott. Alberto Martines (<u>al netto</u> degli oneri accessori e di legge) - <i>all. n. 33</i>	€ 10.126,86
Compenso Avv. Alberto Leone (<u>comprensivo</u> di oneri accessori e di legge) - <i>all. n. 34</i>	€ 4.970,80
Compenso <i>advisor</i> Dott.ssa Stefania Marro (<u>al netto</u> degli oneri accessori e di legge) - <i>all. n. 35</i>	€ 8.000,00
Fondo eventuali spese di procedura (pubblicità sul portale vendite pubbliche etc...) stimate - importo già versato nel libretto della procedura	€ 2.000,00

Come già indicato in precedenza, **le spese in prededuzione** che verranno liquidate in favore l'OCC, dott. Alberto MARTINES dal Giudice (attualmente stimate secondo i parametri dei DD.MM. 24.09.2014 n. 202 s.m.i. e 25.01.2012 n. 30 s.m.i.) e le spese relative all'Avv.to Alberto LEONE e del consulente “advisor” dott.ssa Stefania MARRO, **sono oggetto di accollo da parte del terzo** che si impegna a corrisponderle – subordinatamente all'omologazione dell'accordo - non appena saranno richieste dall'OCC, dott. Alberto MARTINES e **peraltro, con espressa rinuncia a qualsivoglia**



futura pretesa di restituzione da parte dell'Istante. Similmente avviene con riferimento ad eventuali ulteriori spese in prededuzione che la procedura dovrà sostenere per attivare ed eseguire le attività competitive di vendita degli immobili, oltre ulteriori eventuali e futuri oneri che dovessero rendersi necessari ai fini del presente accordo (ivi inclusi eventuali interessi). Sul punto, si precisa che all'uopo dovrebbe essere sufficiente l'importo di Euro 2.000,00 già depositato in conseguenza dell'ordine del Giudice di cui al provvedimento di nomina del professionista datato 29.12.2020. – (cfr. all. n. 32).

8. Sulla convenienza della proposta di accordo del debitore nel caso di specie

All'esito di quanto sopra esposto, pare di immediata evidenza la convenienza in ordine all'accoglimento del presente accordo, atteso che le esigue risorse attive nella personale disponibilità dell'Istante sono da sole insufficienti a determinare il definitivo superamento dello stato di sovraindebitamento nel quale la medesima versa.

Sul punto, giova ancora una volta ricordare che, in assenza del presente accordo, i creditori dell'Istante potrebbero soddisfarsi solamente mediante:

- un *quid* minimo tratto dall'assegno di mantenimento che viene mensilmente corrisposto in conseguenza della separazione; sul punto, occorre tuttavia rilevare che, stante l'esiguità, detto importo è destinato per lo più dall'Istante alle esigenze di vita ordinarie e così, al proprio personale sostentamento – (cfr. all. n.13);
- l'esercizio di misure coattive o l'esperimento di altre azioni giudiziarie sugli immobili siti nei comuni di [REDACTED] ([REDACTED]) e di [REDACTED] ([REDACTED]), sui quali, sin dal 2018, sono state iscritte ipoteche in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione; sul punto occorre, tuttavia, precisare che si tratta di immobili che l'Istante detiene in comproprietà con i Fratelli – (cfr. all. nn. 10-11-20);
- l'esercizio di azioni idonee e sufficienti alla reintegrazione della



quota di legittima nella successione testamentaria della Madre; sul punto, occorre precisare che l'Istante non ha mai restituito alla Madre e nemmeno ai Fratelli gli importi che questi le hanno corrisposto a titolo di prestito infruttifero e che sussiste bonifico bancario recante causale "quota [REDACTED] divisione cc [REDACTED]". A ciò si aggiunga che, nell'ipotesi di esperimento dell'azione di riduzione delle predette disposizioni testamentarie, l'Istante acquisirebbe la qualifica di erede puro e semplice della Madre, con conseguente partecipazione ad eventuali poste passive del predetto patrimonio ereditario. L'istante, nondimeno, non solo sarebbe esposta all'eventuale incremento della propria posizione debitoria, ma sarebbe anche tenuta alla rifusione delle spese dai Fratelli già sostenute o comunque sostenende, ricollegate al decesso della *de cuius* – (cfr. all. n. 30).

Peraltro, occorre considerare che:

- **l'importo offerto per l'acquisto degli immobili da parte della sorella è pressoché in linea con i valori indicati nelle perizie di stima redatte dal Geom. [REDACTED] [REDACTED] per [REDACTED] ([REDACTED]) e dall'Ing. [REDACTED] [REDACTED] per [REDACTED] ([REDACTED]).** Oltre all'importo di Euro 65.000,00, infatti, l'offerente ha dichiarato la propria disponibilità a farsi carico delle spese relative al trasferimento dei beni e di quelle inerenti alla cancellazione dei gravami. Sul punto, peraltro, si precisa che l'importo oggetto di offerta irrevocabile di acquisto è in ogni caso superiore a quello ricavabile *pro quota* da una eventuale vendita forzata, nel cui contesto, infatti, il valore della quota di comproprietà dell'Istante subirebbe una riduzione di almeno il 25%, con rischio di ulteriore ribasso. A ciò si aggiungano l'evidente alea che sorregge la vendita di una *quota* di comproprietà di un bene, rispetto alla più facile allocazione sul mercato di un bene in piena proprietà, nonché le difficoltà economiche generali che connotano l'attuale periodo storico, in



quanto aspetti tutti che concorrono a rendere gli immobili meno interessanti per i soggetti terzi;

- **la mancanza di omologazione dell'accordo**, da qualsivoglia ragione determinata, **determinerebbe l'immediata caducazione dell'offerta irrevocabile di acquisto degli immobili** (Euro 65.000,00) e del pari **della proposta per l'equivalente della quota di legittima** (Euro 40.000,00), nonché **di quella inerente l'impegno a conferire finanza esterna** (Euro 65.000,00). Tutte le predette offerte e proposte sono, infatti, subordinate all'omologazione dell'accordo in discorso;
- **la mancanza di omologazione dell'accordo**, da qualsivoglia ragione determinata, **determinerebbe l'immediata caducazione della rinuncia da parte del Signor [REDACTED] [REDACTED] rispetto all'importo** (Euro 86.250,00), dal medesimo corrisposto all'Istante al fine specifico di **provvedere al pagamento dei debiti maturati nei confronti dei dipendenti**; sul punto, si precisa che in difetto della predetta rinuncia il Signor [REDACTED] [REDACTED] avrebbe diritto a richiedere la restituzione delle somme corrisposte a titolo di mutuo all'Istante, peraltro avanzando altresì richiesta di riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 *bis* comma 1 n. 1 c.c. Come emerge dalle dichiarazioni rese, infatti, il predetto ha corrisposto le somme in favore della Signora [REDACTED] [REDACTED] affinché questa potesse provvedere al saldo delle spettanze dei dipendenti. Il positivo accoglimento della predetta richiesta, dunque, determinerebbe, ai fini del sovraindebitamento, una prevalenza di soddisfo del Signor [REDACTED] [REDACTED] rispetto agli altri creditori – (cfr. *all. n. 17*);
- **l'omologazione dell'accordo garantisce un acceleramento dei termini di soddisfacimento dei creditori**. Da un lato, infatti, consente di avere immediatamente a disposizione gli importi di Euro 65.000,00 ed Euro 40.000,00, relativi alla finanza esterna e all'equivalente della quota di legittima; dall'altro lato, consente di procedere al trasferimento dei beni immobili oggetto di offerta



irrevocabile di acquisto formulata con scadenza 30.09.2021, a seguito di una pubblicazione di un invito ad offrire con eventuale successiva asta competitiva. L'omologazione, dunque, permette non solo di ottenere più risorse rispetto a quelle nell'attuale disponibilità dell'Istante, ma altresì di ottenerle in tempi più rapidi di quelli prospettabili in caso di spontanea ricostruzione dell'esposizione debitoria ovvero del ricorso all'autorità giudiziaria. È presumibile, infatti, che il positivo accoglimento del presente accordo consenta di procedere con il pagamento dei creditori nei termini di cui sopra indicativamente entro un anno circa dalla definitiva omologazione.

È, dunque, evidente che l'accoglimento dell'accordo da parte dei creditori, così come proposto dall'istante, anche alla luce della finanza esterna, **risulta particolarmente vantaggioso.**

Consente, infatti, di soddisfare i predetti creditori per importi di molto superiori rispetto a quelli derivanti da una spontanea ricostruzione dell'esposizione debitoria.

Si tratta, peraltro, di un giudizio di opportunità e meritevolezza che, attualmente, è rimesso anche al Giudice adito.

Sul punto, è opportuno un cenno al **nuovo comma 3-quater dell'art. 12 L. n. 3/2012 s.m.i.** per il quale "il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria".

Si tratta, invero, di una disposizione significativa, atteso che consente al Giudice di ovviare al dissenso espresso dall'Amministrazione Finanziaria, il



cui voto, essendo decisivo, potrebbe consolidare il perdurare dell'esposizione debitoria del sovraindebitato, pur essendo la proposta oggettivamente più soddisfacente di altri rimedi ed in particolare, dell'alternativa liquidatoria.

Nonostante si tratti di una disposizione di recente introduzione, la stessa ha già trovato applicazione.

Sul punto, si richiama il provvedimento emesso dal Tribunale Ordinario di La Spezia, nella persona del Giudice Dott. Gabriele Giovanni Gaggioli, emesso in data 14.01.2021.

Ivi, invero, si legge che *"in base al disposto dell'art. 4ter co. 2 Decreto Legge 137/2020 convertito in Legge 176/2020 la novella normativa è immediatamente applicabile anche alle procedure di accordo di composizione della crisi pendenti alla data di entrata in vigore della Legge 176/2020 (ovvero alla data del 25.12.2020). [...] L'art. 12 co. 3quater Legge 3/2012, come introdotto dall'art. 4ter ci. 1 lettera f), convertito in Legge 176/2020, comporta la conversione ipso iure in voto positivo del voto negativo espresso dall'Agenzia delle Entrate rispetto alla proposta di accordo di composizione della crisi avanzata dal debitore, qualora ricorrano due condizioni: quale prima condizione è necessario che il contenuto positivo o negativo del voto sia decisivo ai fini dell'esito delle votazioni (nel senso che il voto positivo dell'Agenzia delle Entrate comporta l'approvazione della proposta, mentre il voto negativo dell'Agenzia delle Entrate comporta la mancata approvazione della proposta); quale seconda condizione è necessario che la proposta di accordo di composizione della crisi consenta all'Agenzia delle Entrate di ottenere soddisfazione maggiore rispetto a quella ricavabile dalla procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 14ter ss Legge 3/2012. **La novella normativa costituisce applicazione dell'art. 97 della Costituzione ovvero del principio del buon andamento nel senso di efficienza della Pubblica Amministrazione. Il legislatore impone all'Amministrazione Finanziaria l'adesione alle proposte di composizione giudiziaria della crisi** (ovvero volte a concludere accordo tra il debitore e la massa creditoria per il pagamento falcidiato dei*



*crediti successivamente omologato dal Giudice, il cui adempimento comporta l'estinzione dell'intera esposizione debitoria sussistente alla data del deposito della proposta) **che consentono la migliore soddisfazione possibile del credito erariale in raffronto a qualsiasi altra alternativa giudiziale concorsuale** (ovvero volta al soddisfacimento dell'intera massa creditoria nei limiti consentiti dalla consistenza del patrimonio del debitore e dell'ordine di cause di prelazione). [...]” – (all. n. 36).*

Tanto premesso, è del tutto evidente che la disposizione da ultimo richiamata è pertinente rispetto al caso che occupa.

È, infatti, evidente la preponderanza, ai fini del voto, dell'Amministrazione Finanziaria, essendo il debito maturato dall'Istante principalmente di natura erariale.

Infine, considerato quanto sopra rilevato, risulta indiscutibile la convenienza della proposta in tal sede elaborata.

9. La documentazione richiesta dall'art. 9 L. n. 3/2012 s.m.i.

Visto l'art. 9. L. n. 3/2012 s.m.i., si producono in uno alla presente memoria i seguenti documenti:

- elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute – (all. n. 37).;
- elenco di tutti i beni del debitore – (all. n. 38).;
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni – (all. nn. 39-40-41).;
- **attestazione sulla fattibilità del piano** – (all. n. 42).;
- elenco delle spese necessarie per il mantenimento personale e della famiglia – (cfr. all. n. 13).;
- certificato dello stato di famiglia – (cfr. all. n. 9).;
- scritture contabili degli ultimi tre esercizi, con dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale – (all. n. 43-44-45-46).

Quanto agli atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni, si produce dichiarazione dell'Istante, che ne attesta l'insussistenza ad



eccezione della vendita di un autoveicolo Fiat Auto Spa 350 AXG1A 09ML – modello Lancia Musa - targato [REDACTED], avvenuta in data 27.07.2018 per l'importo di Euro 2.200,00, come da visura che si allega in uno alla dichiarazione – (all. n. 47).

* * *

Tutto ciò premesso, la Signora [REDACTED] [REDACTED], come sopra rappresentata, assistita e domiciliata,

INSTA

affinché l'Ill.mo Tribunale adito voglia:

- **AMMETTERE** la Signora [REDACTED] [REDACTED] alla procedura di sovraindebitamento ex art. 9 Legge n. 3/2012 s.m.i.;
- **DISPORRE** il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive o acquisitive di eventuali titoli di prelazione sul patrimonio della Signora [REDACTED] [REDACTED];
- **DISPORRE** ogni ulteriore ed eventuale provvedimento di legge;
- **OSCURARE** la presente memoria ed i suoi allegati, e così anche tutti i successivi provvedimenti ed atti, ove ritenuto necessario, al fine di evitare la diffusione di dati riservati inerenti al debitore ed a terze parti ivi evocate.

Si allegano, a tal fine, la memoria e l'attestazione con i dati oscurati ai fini della privacy per la pubblicazione sul sito del Tribunale ai sensi di legge – (all. n. 48-49).

* * *

L'Istante si rende disponibile a comparire e così a fornire all'Ill.mo Tribunale adito ogni ulteriore informazione, integrazione o chiarimento ritenuti necessari ai fini della presente procedura.

* * *

Si allegano i seguenti documenti:

1. carta di identità e codice fiscale di [REDACTED] [REDACTED];
2. visura camerale [REDACTED];



3. provvedimento di nomina dott. Alberto MARTINES;
4. accettazione incarico dott. Alberto MARTINES;
5. istanza di proroga dott. Alberto MARTINES;
6. autorizzazione proroga;
7. atto di matrimonio;
8. provvedimento di separazione del 26.07.2000;
9. certificato dello stato di famiglia;
10. ispezione ipotecaria comune di [REDACTED];
11. ispezione ipotecaria comune di [REDACTED];
12. dichiarazioni plurime;
13. dichiarazione sulle spese e sul sostentamento;
14. dichiarazione sullo stato debitorio;
15. dichiarazione Consulente del Lavoro, dott. [REDACTED];
16. quietanza somme Sig. [REDACTED] [REDACTED];
17. dichiarazione somme Sig. [REDACTED] [REDACTED];
18. documentazione CRIF;
19. dichiarazione sull'attivo e sulle spese;
20. visure catastali sui comuni di [REDACTED] e [REDACTED];
21. relazione di stima Geom. [REDACTED] per immobili [REDACTED];
22. relazione di stima Ing. [REDACTED] per immobili [REDACTED];
23. proposta irrevocabile di acquisto beni immobili;
24. testamento Sig.ra [REDACTED] [REDACTED];
25. dichiarazione di successione;
26. proposta per equivalente quota ereditaria;



27. bonifico del 01.08.2018;
28. bonifico del 02.08.2018;
29. bonifico del 02.08.2018;
30. parere in materia di successione ereditaria;
31. proposta di impegno del Terzo;
32. proposta di accollo delle spese in prededuzione;
33. stima compenso OCC dott. Albert Martines;
34. compenso Avv. Alberto Leone;
35. compenso Dott.ssa Stefania Marro;
36. provvedimento Tribunale di La Spezia del 14.01.2021;
37. elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute;
38. elenco di tutti i beni del debitore;
39. dichiarazioni dei redditi Unico anno 2018 – redditi 2017;
40. dichiarazioni dei redditi Unico anno 2019 – redditi 2018;
41. dichiarazioni dei redditi Unico anno 2020 – redditi 2019;
42. attestazione di fattibilità del piano;
43. registri IVA anno 2016
44. registri IVA anno 2017;
45. registri IVA anno 2018;
46. attestazione conformità scritture contabili;
47. attestazione atti dispositivi nel quinquennio;
48. memoria oscurata uso privacy;
49. attestazione oscurata uso privacy.

Si unisce altresì la procura alle liti.



* * *

Si dichiara che il valore del contributo unificato previsto per la presente memoria è pari a € 98,00.

* * *

Con osservanza.

Cuneo, lì 26.03.2021

[REDACTED]

[REDACTED]

Avv. Alberto LEONE

[REDACTED]



Il sottoscritto [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED], Via [REDACTED] n. [REDACTED], sottoscrive la presente memoria di deposito della proposta di accordo del debitore [REDACTED] [REDACTED] ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 2, Legge 3/2012 con esclusivo riferimento agli e nei limiti degli impegni dal medesimo ivi specificamente assunti subordinatamente alla omologazione dell'accordo medesimo.

[REDACTED]



La sottoscritta [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), nata a [REDACTED]
[REDACTED] () il [REDACTED] e residente in [REDACTED], Via [REDACTED] n. [REDACTED],
sottoscrive la presente memoria di deposito della proposta di accordo del
debitore [REDACTED] ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 2,
Legge 3/2012 con esclusivo riferimento agli e nei limiti degli impegni dalla
medesima ivi specificamente assunti subordinatamente alla omologazione
dell'accordo medesimo.

[REDACTED]

